



ASSOLOMBARDA

Il regime fiscale delle trasferte e i rimborsi spese

Claudia Lesioli - Referente Lavoro - Area Lavoro e Previdenza

15.05.19

Sede di lavoro - profili giuslavoristici

- Definizione: luogo in cui si svolge la prestazione
- Fonte normativa ?
- L'articolo 1182 del codice civile prevede, in via generale, che **il luogo dell'adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto** o, in mancanza, dagli usi o tenendo conto della natura della prestazione o di altre circostanze.

La sede di lavoro

- L'individuazione del luogo in cui si effettua la prestazione lavorativa è **un elemento essenziale** nel contratto di lavoro
- La legge prevede che il datore di lavoro debba fornire **obbligatoriamente** una serie di informazioni al lavoratore in occasione della sua assunzione, tra queste c'è anche l'indicazione del luogo di lavoro (*decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.*)
- La sede di lavoro **va indicata nelle COB** al momento dell'assunzione

Modifiche della sede di lavoro:

Al datore di lavoro, con determinati limiti, è riconosciuto il potere di modificare il luogo di lavoro concordato, mediante:

- Il distacco
- Il trasferimento
- La trasferta

Il Distacco (art 30 D.lgs. 276/03)

DEFINIZIONE: Il distacco si configura quando un datore di lavoro, **per soddisfare un proprio interesse**, pone **temporaneamente** uno o piú lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.



Quando il distacco avviene in violazione delle previsioni di legge il lavoratore può chiedere la **costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.**

Il Distacco (art 30 D.lgs. 276/03)

- In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
- **LIMITI**, se il distacco comporta:
 - un **mutamento di mansioni**, deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato;
 - un **trasferimento** ad un'unita' produttiva sita **a piu' di 50 km** da quella in cui il lavoratore e' adibito, richiede l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
- Il datore di lavoro deve fare la COB.

Il trasferimento (2103 cc)

DEFINIZIONE : Mutamento **definitivo** del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa

LIMITI: art 2103 cc e CCNL di riferimento

Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non **per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive**

Non si ha trasferimento in caso di cambiamento di reparto all'interno della medesima unità produttiva

Il datore di lavoro deve fare la COB

La trasferta

DEFINIZIONE: mutamento temporaneo e provvisorio del luogo di lavoro abituale (atto unilaterale del datore di lavoro nell'esercizio del proprio potere gerarchico)

Il lavoratore mantiene un legame permanente con l'originario luogo di lavoro

LIMITI: La disciplina è contenuta nei CCNL

Il datore di lavoro non deve effettuare la COB

I trasfertisti

Dall'art 7-quinquies del DL 193/16 si ricava che i lavoratori trasfertisti sono quelli per i quali sussistono **contestualmente** le seguenti condizioni:

- a) la **mancata indicazione**, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la **continua mobilità** del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, **di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa**, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Se non sussistono contestualmente le suddette condizioni si dovrà applicare il trattamento previsto per le indennità di trasferta.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

Seguici su     